



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 56/7 del 29.12.2009

Criteri e modalità di gestione del fondo di garanzia etica. Art. 3, comma 2, lett. e), della L.R. n. 1/2009.

PREMESSA.

Questa direttiva definisce i criteri e le modalità di gestione del Fondo di garanzia etica istituito ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e), della L.R. n. 1/2009 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge Finanziaria 2009) e della deliberazione della Giunta regionale n. 52/5 del 27.11.2009.

In particolare individua:

- a) le finalità, gli obiettivi, gli ambiti di applicazione, i beneficiari dell'intervento e i requisiti richiesti per l'accesso al microcredito;
- b) i soggetti, le competenze, le procedure relative e le modalità organizzative per la realizzazione degli interventi;
- c) la definizione dei processi decisionali e gestionali che presiedono l'attività del Fondo in applicazione del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, di gestione, di valutazione e di controllo.

La direttiva è approvata dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. e) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1.

Articolo 1 – FINALITÀ E OBIETTIVI.

La Regione Autonoma della Sardegna, in linea con i provvedimenti di cui sopra, con l'istituzione del Fondo di Garanzia Etica, provvede a dare un concreto sostegno alle persone c.d. "non bancabili", cioè a persone che non sempre riuscirebbero ad avere un prestito dal sistema bancario, perché



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sfornite di adeguata rispondenza economico – patrimoniale e di garanzie a copertura delle operazioni di credito. Soggetti il cui miglioramento delle condizioni di vita rappresenta un significativo indicatore di sviluppo umano ed economico della Regione.

L'istituzione del Fondo costituisce una proposta concreta da parte della Regione per rispondere con immediatezza ai problemi dei cittadini più deboli che antepongono la relazione umana e lo sviluppo del tessuto sociale, ai consueti requisiti necessari per ottenere l'affidamento bancario.

Il microcredito pone al centro dell'intervento la "persona" ed è concepito come uno strumento di lotta alla povertà e all'esclusione sociale con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo responsabile e solidale, prevedendo in particolare interventi in favore delle famiglie, delle persone disabili e di tutti coloro che si trovino in situazioni di difficoltà delle persone al fine di aiutarle e sostenerle nel far fronte ai bisogni di vita più impellenti.

Articolo 2 – FONDO DI GARANZIA ETICA E SOGGETTI BENEFICIARI

Il Fondo inizialmente costituito con risorse finanziarie regionali pari a € 3.000.000, sarà integrato dalla Regione Autonoma della Sardegna con stanziamenti annuali di bilancio. È inoltre aperto alla contribuzione sia di soggetti privati che di Enti pubblici che potranno incrementarlo.

Il ricorso al Fondo presuppone che i richiedenti siano soggetti non bancabili, denotino cioè difficoltà ad accedere al credito bancario.

L'intervento è destinato alle persone e alle famiglie e a tutti quei soggetti che si trovano ad affrontare una delle gravi situazioni di bisogno sotto elencate:

- a) che in conseguenza della crisi economica vedano ridotto o perso il loro reddito da lavoro dipendente (ad.es. per licenziamento o per mobilità) o autonomo (ad. es per chiusura dell'attività). Possono accedere ai benefici del Fondo anche le persone che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ed altri soggetti assimilabili (ad.es lavoratori precari, co.co.pro, etc);
- b) che in conseguenza di malattia o disabilità riconosciuta dai competenti uffici dell'INPS, abbiano un reddito inferiore a € 10.000;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) che hanno nel proprio nucleo familiare componenti in stato di disoccupazione o inoccupazione o almeno un familiare regolarmente iscritto ad un corso scolastico della scuola primaria e/o secondaria e/o ad un corso universitario;
- d) che intendano fronteggiare il loro debito nei confronti delle banche, evitando che i relativi oneri appesantiscano la già precaria situazione patrimoniale e le ripercussioni delle relative segnalazioni e delle azioni coattive di recupero.

Articolo 3 – AMBITO DI INTERVENTO.

Le domande di microcredito devono riguardare le seguenti tipologie di azione:

richiesta di credito per far fronte alle esigenze delle persone e famiglie che si trovano in gravi situazioni di difficoltà economica e che sia finalizzato ad affrontare bisogni primari quali ad esempio: la facilitazione all'accesso alla locazione abitazioni, attraverso l'anticipazione totale o parziale del deposito cauzionale e del canone, la cura e l'assistenza dei figli e dei familiari anziani a carico, la gestione di problemi connessi allo stato di malattia, e di salute in genere, l'acquisto di beni essenziali per la salute, l'acquisto di beni durevoli per la casa di abitazione, il pagamento di utenze, le spese per il trasloco, le rate di prestiti e di mutuo scadute, con scadenza da sei mesi dalla domanda di affidamento, o alla prima scadenza, nonché le altre eventuali spese assimilabili alle predette finalità, che saranno riconosciuti, su proposta dei soggetti istruttori, da parte del Comitato Tecnico di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Le spese ammissibili devono essere ricomprese in quelle previste per le finalità del Fondo di Garanzia Etica e devono essere giustificate in fase di istruttoria da idonea documentazione (preventivi, estratti conto, etc) e successivamente da documentazione finale di spesa (fatture/ricevute fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia autenticata).

Articolo 4 – CASI DI ESCLUSIONE.

Sono escluse le domande presentate dai richiedenti che:

- non siano residenti Sardegna da almeno tre anni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- presentino una richiesta sovradimensionata rispetto alle concrete esigenze proprie o del proprio nucleo familiare;
- presentino richieste le cui motivazioni non rispondano a requisiti di accessibilità.

Articolo 5 – SOGGETTO ATTUATORE.

Il soggetto attuatore del programma regionale di microcredito è individuato mediante procedura ad evidenza pubblica promossa dall'Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, tra le cooperative sociali e/o le istituzioni Onlus che:

- a) hanno una stabile organizzazione nel territorio regionale;
- b) perseguono finalità di tipo solidaristico svolgendo attività di tutela dei soggetti svantaggiati nel settore dell'assistenza sociale;
- c) hanno maturato significative partecipazioni ad altre esperienze di microcredito in ambito regionale e/o territoriale.

Il soggetto attuatore si occuperà di porre in essere un'attività denominata istruttoria sociale riguardo ai richiedenti, verificando la loro situazione lavorativa, professionale, familiare, nonché la loro rispondenza comportamentale e morale.

Nell'ambito della istruttoria sociale, oltre che esaminare un quadro informativo generale del richiedente, in particolare il soggetto attuatore per tutte le tipologie dei richiedenti, procederà a :

- ricevere dai richiedenti la domanda di affidamento di microcredito;
- relazionare sulle motivazioni espresse dal richiedente in ordine alla fondatezza della domanda di affidamento di microcredito;
- dare una breve informativa sulle vicende personali, familiari, lavorative e professionali, sullo stato di malattia, sullo stato di difficoltà economica, sulla destinazione dell'affidamento;
- vagliare la accessibilità delle motivazioni della richiesta;
- raccogliere la documentazione di supporto alla istruttoria alla domanda ;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- rilasciare a conclusione dell'istruttoria sociale una proposta di affidabilità, con indicazione dell'importo concedibile e della durata dell'operazione, basata sulla rispondenza e sulla affidabilità, sulla serietà e sulla moralità del richiedente.

Il soggetto attuatore selezionato stipulerà con l'Assessorato Regionale del Lavoro apposita convenzione della durata di 24 mesi eventualmente prorogabile.

Articolo 6 – SOGGETTO ESECUTORE.

Le risorse finanziarie del "Fondo" sono gestite dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso un soggetto terzo denominato soggetto esecutore, da individuare tra banche operanti nel territorio regionale che siano interessate a concorrere con la Regione al sostegno delle persone e delle famiglie che versano in gravi situazioni di bisogno.

La Banca viene selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica attivata dall'Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza Sociale, sulla base della migliore offerta presentata.

La banca selezionata stipulerà con l'Assessorato regionale del Lavoro apposita convenzione della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabile.

La banca a seguito dell'istruttoria sociale svolta dal soggetto attuatore ha il compito di istruire la domanda di affidamento.

L'istruttoria tecnica viene posta in essere sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

La Banca, che disporrà già del quadro informativo e delle valutazioni contenute nell'istruttoria sociale, procederà a calibrare l'intervento in ordine all'importo e alla durata sulla base della situazione patrimoniale e capacità di rimborso del richiedente.

Nel caso di esito positivo dell'istruttoria la Banca procede alla stipula del contratto e all'erogazione al beneficiario, dandone comunicazione al soggetto attuatore e al Comitato tecnico di coordinamento del Fondo, indicando anche l'importo della quota dell'affidamento, oggetto di garanzia del Fondo, per le scritture di impegno.

Dopo l'erogazione di ogni singolo affidamento, la Banca curerà la gestione del credito e procederà all'incasso dei rientri nonché agli accrediti, e agli addebiti sul Fondo, informando il Comitato tecnico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di coordinamento del Fondo. Con cadenza semestrale la stessa Banca trasmetterà al Comitato Tecnico di Coordinamento la situazione contabile del Fondo e a fine esercizio il bilancio annuale.

Articolo 7 – COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO.

Il Comitato tecnico di coordinamento del Fondo di Garanzia Etico è istituito presso l'Assessorato regionale del Lavoro con provvedimento del Direttore generale.

È composto dal Direttore generale dell'Assessorato regionale del Lavoro che lo presiede o da un suo delegato, dal dirigente dell'Assessorato del Lavoro responsabile del Fondo, da un dirigente e/o da un funzionario dell'Assessorato del Lavoro. Faranno, poi, parte del Comitato un rappresentante del soggetto attuatore e uno del soggetto esecutore.

Il Comitato tecnico di coordinamento si riunisce in via ordinaria con cadenza semestrale, coordina tutti i soggetti coinvolti dando direttive e istruzioni sia sui casi generali in materia che su casi singoli che gli venissero sottoposti. Promuove eventuali modifiche normative.

Segue l'andamento economico - contabile del Fondo e la situazione degli impegni, prende atto delle richieste di addebito per la liquidazione della quota a carico della Regione, esercita il controllo delle posizioni. Verifica la situazione dei rientri e le attività di recupero forzoso del credito.

Ha compiti di vigilanza e monitoraggio in ordine alla realizzazione del programma regionale di microcredito e alla gestione del Fondo medesimo, eseguendo, a fine di ogni esercizio e ogni qual volta lo reputi necessario, una relazione per l'Assessore del Lavoro.

Articolo 8 – ENTITÀ, DURATA, CONDIZIONI E EROGAZIONE.

L'importo massimo concedibile è di € 5.000. La durata massima degli affidamenti è di anni 5 senza preammortamento. La Banca calibrerà gli interventi sulla base delle spese ritenute ammissibili facendo in modo che le rate di rimborso siano di piccolo importo e consolidate nel periodo massimo previsto per il rientro. L'affidamento si potrà articolare sotto forma tecnica del prestito.

L'importo massimo concedibile, la durata del prestito, il piano di rimborso e la sua decorrenza, il tasso d'interesse, le spese istruttorie, le spese gestionali, le commissioni, gli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento, e qualsiasi altra condizione inerente l'affidamento, ivi compresa la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

maggior offerta per l'allargamento dell'ammontare dell'esposizione garantita(cd. moltiplicatore), dovranno essere quelli contenuti nella proposta della Banca che la Regione – Assessorato regionale del Lavoro ha aggiudicato a conclusione della procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 9 - GARANZIA DEL FONDO E MODALITÀ DI ACCESSO E DI GESTIONE.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, gli affidamenti erogati dalla Banca convenzionata ai soggetti di cui al presente regolamento.

La garanzia del Fondo è a prima richiesta, limitata per la quota del 50% della linea capitale dell'affidamento concesso dalla Banca e che sarà riconosciuto in tale percentuale, sia nella stessa misura in caso di mancanza totale di rientri in linea capitale o nella minor misura in caso di rientri parziali in linea capitale.

L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica, e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione dell'affidamento da parte della Banca.

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la Banca interessa il soggetto attuatore per ottenere la collaborazione per una definizione della posizione.

Decorsi però inutilmente 90 giorni dalla data in cui la Banca ha chiesto l'intervento del soggetto attuatore senza che sia intercorsa la definizione, la Banca procede a intimare al beneficiario la risoluzione del rapporto e a al recupero del suo credito secondo le proprie e consuete modalità.

Articolo 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi del art. 29 decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, il soggetto esecutore e quello esecutore sono nominati responsabili del trattamento dei dati personali dei potenziali beneficiari.

I dati personali richiesti dal soggetto esecutore con o senza ausilio di strumenti elettronici o informatici, saranno trattati esclusivamente per le esigenze del procedimento amministrativo cui si riferiscono le direttive, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sanciti dal predetto decreto legislativo n. 196/2003.